

-ONLUS-

Iscritta al Reg. Regionale Volontariato - Sez. Prov. di Firenze - Decr. N. 54 del 17/6/1999

Verbale Assemblea Annuale dei soci 2019.

Addì 13 Aprile 2019, previa comunicazione per iscritto del presidente Sig. Massimo Zenti, si è tenuta l'assemblea annuale dell'Associazione Italiana Narcolettici e Ipersogni (A.I.N.) presso l'Aula Magna dell'Istituto di Clinica Neurologica-Università di Bologna, Via Ugo Foscolo 7 Bologna, con il seguente Ordine del Giorno:

1. ore 9.00 Prima convocazione
2. ore 9.30 Seconda convocazione e registrazione partecipanti
3. ore 10.00 Presentazione AIN ai nuovi soci e introduzione nuove figure sociali- Paola Fernandez
4. ore 10.15 Presentazione bilanci per approvazione- Patrizio Ceretelli e Massimo Zenti
5. ore 10.30 Novità su ricerca e terapie- Prof. G. Plazzi
6. ore 11.00 Ipersognia Idiopatica: nuovo studio con sedo ossibato- Dott. F. Pizza
7. ore 11.30 Impatto psico-sociale della Narcolessia- Dott.ssa F. Ingravalle e Dott. Franceschini
8. ore 12.00 Resoconto incontro AIFA per farmaci fascia C- M. Zenti, P. Ceretelli
9. ore 12.30 Giornata mondiale della Narcolessia, impostazione programma e tavola rotonda- M. Zenti
10. ore 13.00 Elezione del Consiglio Direttivo
11. ore 13.15 Nuovo Statuto AIN: illustrazione delle modifiche apportate allo statuto AIN per adeguamento alle nuove Leggi sul Terzo Settore (Codice Terzo Settore d.lgs 117/2017)
12. ore 13.30 Pranzo a Buffet

Presiede l'assemblea il presidente Massimo Zenti, segretario verbalizzante Patrizio Ceretelli.
Viene data la Parola alla Sig.ra Paola Fernandez per illustrare a tutti, compreso i nuovi soci presenti, le attività svolte dall'associazione in tutti gli anni, dalla sua fondazione fino ad oggi.
Illustra i risultati raggiunti, sia per conoscenza sociale della narcolessia, mediante attività come convegni, spot televisivi, volantini informativi ecc., che l'aiuto a l'ottenimento di nuovi farmaci specifici per la narcolessia, in stretta collaborazione con il Dott. Plazzi e il suo staff di Bologna. Propone all'assemblea delle nuove figure che rappresentino l'associazione in vari ambiti, tipo, referente AIN per la scuola, referente AIN pediatrico, referente AIN per il lavoro, questo per aiutare tutti i soci, eventualmente ne avessero bisogno, in uno o più di questi specifici campi. L'assemblea apprezza tale iniziativa, ed approva all'unanimità l'istituzione di tali figure.
Vengono quindi assegnate tali mansioni a:

Referente pediatrico Paola Fernandez

Referente Scuola Maria Francesca Cellai

Referente lavoro Vincenzo Varotti.

Prende la parola il Presidente Massimo Zenti, che insieme a Patrizio Ceretelli, illustrano il bilancio 2018, bilancio molto positivo rispetto all'anno passato. Il bilancio verrà messo in allegato a questo verbale.

Chiede, dopo alcune domande da parte dell'assemblea in merito, l'approvazione del bilancio. L'assemblea approva all'unanimità.

Viene data la parola al Prof. Plazzi che dopo avere salutato l'assemblea dà alcune informazioni riguardo alle novità sulla ricerca, e sulla giornata europea sulla Narcolessia.

Per quanto riguarda la ricerca, conferma le ricerche che furono esposte al congresso di Dicembre a Bologna, mentre sulle terapie informa che ci sono grossissime novità sul trattamento della narcolessia.

A.I.N.

Associazione Italiana Narcolettici e Ipersogni, fondata a Bologna il 30/09/1996. Sede Legale ed Amministrativa: Via del Fossetto 8, 50145 Firenze. Tel / Fax 055/317955 - Codice Fiscale 94069730482 - C/C Bancario IBAN - IT07 1033 5901 6001 0000 0062 596
C/C Postale n. 22041503 IBAN - IT18 1075 0102 8000 0002 2041 503 E-mail: ain@narcolessia.org
Web site: www.narcolessia.org - www.narcolessia.it

La più grande novità è che la casa farmaceutica Takeda, giapponese, ha brevettato l'Orexina per uso umano, quindi ha realizzato dei farmaci o sostitutivi dell'orexina, oppure farmaci orexinerfici, che stimolano quella piccola dose rimasta nel cervello di un narcolettico a potenziarla. Sono in studio in Giappone, e spera tra qualche anno di poterli avere anche in Italia, forse saremo tra i primi ad averla. Una vera novità perché in questo caso si andrebbe ad agire sulla causa e non sui sintomi che scatenano la Narcolessia.

Poi parla dell'incontro che abbiamo avuto all'AIFA (punto 8 ODG), dove il Prof. Plazzi era presente insieme al Dott. Placidi dell'ospedale Tor Vergata, in aiuto all'associazione, incontro improntato per sensibilizzare l'Agenzia del Farmaco a passare i farmaci per la narcolessia dalla fascia C (a pagamento) alla fascia A (passati dal SSN). Attualmente solo il Modafinil, il farmaco più "vecchio" è in fascia A, infatti non riscontriamo, da parte dei soci, nessun problema a reperirlo in tutta Italia.

Il Sodio Xibato (Xirem) ed il Pitolisán (Wakix) sono in fascia C, infatti costantemente la nostra associazione è impegnata, specialmente nelle regioni in deficit, ad aiutare i nostri soci nel reperimento dei farmaci che in teoria dovrebbero essere dati per legge.

Il passaggio alla fascia A di questi due ultimi farmaci consentirebbe, come nel primo caso, una facilità per la persona diagnosticata narcolettica l'accesso al farmaco che meglio funziona per lui.

Espone poi uno studio del Pitolisán (Wakix) per uso pediatrico, ed accenna che anche il Sodio Ossibato (Xirem) dovrebbe essere approvato per uso pediatrico.

In arrivo dagli Stati Uniti un altro farmaco, esclusivamente focalizzato sulla sonnolenza, ma secondo gli studi in suo possesso, molto efficace. Forse si svolgerà, prima della sua registrazione in Europa, uno studio a Bologna.

Seguono domande da parte dei soci presenti al Prof. Plazzi, sempre su farmaci e ricerca.

Viene data la parola al Dott. Pizza, illustra il trial che a breve prenderà forma a Bologna, incentrata sull'ipersonnia Ideopatica trattata con Sodio Ossibato. Studio per valutare l'efficacia e la sicurezza del farmaco.

Verrà condotto in 2 modalità, studio in "doppio cieco" e "studio libero".

Informa l'assemblea sui parametri che devono avere i pazienti per accedere allo studio.

È un grosso passo avanti per questa patologia, perché fino ad oggi in Italia non esistevano studi incentrati proprio su di essa, considerando il fatto che ancora l'ipersonnia Ideopatica non è ancora riconosciuta come "malattia".

Vengono poste domande di vario tipo al Dott. Pizza, da parte dei soci presenti, in merito.

È la volta della Dott.ssa Ingravallo che presenta il progetto, già accennato gli anni scorsi, sulla Telemedicina, il progetto dovrebbe partire intorno a Maggio 2019.

Illustra un altro studio "impatto psico-sociale della narcolessia", studio partito negli anni precedenti.

Negli scorsi studi veniva evidenziato che i "narcolettici", a livello di studio, istruzione e lavoro erano come le persone "normali", con questi nuovi risultati si trova una differenza sostanziale sulle relazioni personali, affetti, amicizie, famiglia. Le persone narcolettiche hanno più difficoltà a gestire questa parte importante della vita, avendo difficoltà a portare avanti una relazione sentimentale con un'altra persona, o gestire normalmente le amicizie o i rapporti familiari. Questa problematica ha sicuramente un grosso aspetto psicologico sull'accettazione della malattia.

In questo studio si evidenzia anche la differenza sulla qualità della vita tra narcolettici, è molto più alta nei narcolettici che non hanno le Cataplessie o le hanno molto lievi.

Comunque tutti i dati definitivi su questo studio verranno resi pubblici intorno al mese di novembre 2019, daranno sicuramente una grossa mano a tutti i narcolettici a gestire la propria situazione nella malattia.

Ci saranno anche dei risultati dello studio su pazienti con Ipersonnia Ideopatica.

A proposito di questo studio e la sua parte psicologica, prende la parola il Dott. Franceschini.

Ci racconta i risultati che emergono da questo studio, ci sono varie caratteristiche del narcolettico, a livello di depressione, ansia e fobia, disturbi psicotici. Vengono comparate per vedere le differenze, le risposte di persone narcolettiche e persone sane nella strategia di approccio alla vita sui vari problemi che possono capitarci, malattia compresa, per cercare di stare bene.

Discussione tra l'assemblea ed il dott. Franceschini in merito.

Si affronta il penultimo punto dell'ODG, l'elezione del nuovo CD.

Come succede ogni tre anni si chiede all'assemblea di confermare o rinnovare il CD in carica.

Quest'anno, dopo la morte prematura del nostro Presidente in carica Icilio Ceretelli, è stato fatto un CD straordinario, durante il convegno di Bologna del 12 Dicembre 2018, per definire le nuove cariche sociali provvisorie per arrivare all'Assemblea Nazionale. Questo è stato necessario per portare avanti gli impegni dell'Associazione, per i quali era necessario avere delle cariche sociali definite, per esempio, i documenti da mandare alle televisioni per la messa in onda dello spot AIN sulla narcolessia che è stato trasmesso la seconda settimana di Gennaio 2019 sulle reti Mediaset.

Si chiede all'assemblea se ci sono nuovi candidati che vorrebbero far parte del nuovo CD, o confermare il CD provvisorio.

L'Assemblea conferma all'unanimità il CD provvisorio, che diventa il CD stabile per i prossimi 3 anni, con le seguenti cariche:

Presidente

Massimò Zenti

Vice-presidente

Patrizio Ceretelli

A.I.N.
Associazione Italiana
Narcolettici e Ipersonnici onlus
Via del Fossetto, 8 - 40143 Bologna
Tel. 051/317955 - 22041503
Codice Fiscale 94069730482

Tesoriere
Referente regione Calabria Massimiliano La Camera

Consigliere
Referente regione Sicilia,
Referente pediatrico Paola Fernandez

Consigliere
Segretario
Referente regione Lazio Massimo Stufara

Consigliere
Referente regione Campania Pasqualina Piccolo

Consigliere Simonetta Benvenuti

Ultimo punto dell'ODG, approvazione del nuovo Statuto AIN per l'adeguamento alla nuova Legge sul terzo settore (Codice Terzo Settore d.lgs 117/2017).

Patrizio Ceretelli illustra, tramite presentazione proiettata, visibile a tutti i presenti, i cambiamenti apportati al vecchio statuto, evidenziando le differenze e gli articoli che rimangono del vecchio statuto, inclusa la Ragione Sociale che diventerà AIN Associazione Italiana Narcolettici e Ipersonni ODV (non più onlus).
L'assemblea, dopo alcune domande in merito approva all'unanimità.

Fine lavori.

L'Assemblea è sciolta alle ore 13.30.

IL VICE PRESIDENTE
VERBALE

Patrizio Ceretelli

IL PRESIDENTE

A.I.N.
Associazione Italiana
Narcolettici e Ipersonni onlus
Via del Fossetto 8 - 50145 Firenze
Tel 055/317955 - rec@narcolessia.org
Codice Fiscale 94069730482

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
AN TO REGISTRATO IL 20 MAG 2019 AL
N. 3769 ESATTORIO
IL DIRETTORE



A.I.N.

Associazione Italiana Narcolettici e Ipersonni, fondata a Bologna il 30/09/1996. Sede Legale ed Amministrativa: Via del Fossetto 8, 50145 Firenze. Tel / Fax 055/317955 - Codice Fiscale 94069730482 - C/C Bancario IBAN - IT07 1603 5901 6001 0000 0002 596
C/C Postale n. 22041503 IBAN - IT18 1076 0102 8080 0002 2041 503 E-mail: ain@narcolessia.org
Web site: www.narcolessia.org www.narcolessia.it

STATUTO A.I.N.
ASSOCIAZIONE ITALIANA NARCOLETTICI e IPERSONNI ODV

Art 1 Costituzione

È costituita un'associazione denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA NARCOLETTICI e IPERSONNI (A.I.N.)" ODV. Per il suo funzionamento "A.I.N." promuove l'impegno volontario dei propri iscritti e si ispira al Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117, 3 luglio 2017)

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Art. 2 --Sede legale

L'associazione ha sede in Firenze, in via Del Fossetto n. 8

Art. 3 -- Scopi

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- d) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;
- h) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale*;
- i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, l'associazione ha i seguenti scopi:

- Far conoscere all'opinione pubblica la malattia denominata "Narcolessia" con tutte le relative conseguenze;
- Promuovere lo studio della malattia ed i suoi possibili rimedi;
- Ottenere dalle pubbliche autorità il riconoscimento ufficiale della disabilità della malattia ed i conseguenti trattamenti previdenziali ed assistenziali a favore dei portatori della malattia stessa;
- Ottenere la libera commercializzazione in Italia dei farmaci necessari per la cura della malattia;
- Associare tutti i richiedenti, i portatori della malattia ed i loro familiari.

Art. 4 -- Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 5 - Fondi

"L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico."

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Responsabili Regionali
- Organo di Controllo (se ricorrono i requisiti)

Art. 7 – Associarsi

L'assemblea è costituita da tutti gli iscritti all'associazione. Possono entrare a far parte dell'associazione tutti i richiedenti, i portatori della narcolessia, i loro familiari e amici.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

L'ammissione e l'esclusione dalla qualità di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

¹ L'associato può tuttavia "ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione" (co. 3, art.24 Codice civile)

Art. 8 – Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea

Art.9 – Perdita della qualifica di associato

La qualità di socio si perde per:

- Dimissioni, decesso o esclusione;
- Mancato pagamento della quota sociale entro il 60 giorni dalla data di scadenza di ogni anno;
- Svolgimento di attività incompatibili con quelle dell'Associazione o comportamento contrastante con gli scopi e lo stile dell'Associazione.
- Inottemperanza alle disposizioni Statutarie e al Regolamento Interno dell'Associazione
- Comportamenti offensivi, minacce o aggressioni (anche verbali) verso un altro socio o consigliere, anche online, in forum, gruppi sociali o via messaggio.

Costituisce causa di sospensione e/o esclusione anche:

- la sentenza di condanna passata in giudicato per delitto non colposo contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio, contro la morale. Sarà effettuata una sospensione per coloro che siano stati condannati per gli stessi reati, anche con sentenza non passata in giudicato.
- l'essere dediti a qualsiasi forma di pedofilia e/o l'aver riportato qualsiasi condanna per reati connessi.
- Costituisce causa di sospensione: una qualsiasi misura di sicurezza.

- Costituisce causa di esclusione: l'appartenenza o la collusione, in qualsiasi modo, ad associazioni criminali o di stampo mafioso o che possano comunque rientrare nella fattispecie criminosa di cui all'art. 416 bis C.P.
- Costituisce causa di esclusione: una condotta palesemente e gravemente contraria ai principi, alle finalità, agli scopi dell'Associazione o alla sua azione.
- Costituisce causa di esclusione: una condotta sconveniente e pregiudizievole presso gli enti presso i quali si presta servizio.
- Costituisce causa di esclusione: formare un'Associazione con le stesse finalità.
- Costituisce causa di esclusione: il creare "consigli direttivi" senza autorizzazione in seno ad un gruppo operante in una città come sede secondaria dell'associazione.
- Costituisce causa di esclusione: l'utilizzo di fondi devoluti all'associazione senza aver chiesto autorizzazione al Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- Costituisce causa di sospensione e/o esclusione: Ogni iniziativa locale presa dal un socio o un gruppo di soci senza aver prima chiesto autorizzazione al Consiglio Direttivo della sede centrale.
- Costituisce causa di sospensione e/o esclusione: raccogliere fondi senza aver chiesto autorizzazione al Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- Utilizzo di materiale riconducibile all'Associazione al di fuori delle attività svolte da essa e comunque senza aver chiesto autorizzazione al Consiglio Direttivo

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

Art. 10 - Compiti dell'Assemblea

Compiti dell'assemblea sono:

- eleggere nominare e revocare i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti del Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere azione di *responsabilità* nei loro confronti;
- approvare i bilanci consuntivi e di previsione (facoltativo) che verranno sottoposti dal Consiglio Direttivo;
- approvare le quote ed i contributi che il Consiglio Direttivo proporrà;
- discutere ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo sottoporrà al giudizio della assemblea;
- deliberare sullo scioglimento dell' associazione, la trasformazione, fusione e scissione.

Art. 11 - Regolamento dell'Assemblea

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'esame e l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati.

Le assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

L'assemblea può essere tenuta presso la sede o in qualsiasi altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

La convocazione deve essere effettuata per iscritto ed inviata agli associati almeno quindici giorni prima della data della riunione, indicando il luogo, la data e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea è presieduta dal Presidente che nomina il segretario per la redazione del verbale.

Per le modifiche allo statuto e per lo scioglimento dell'associazione valgono i voti di almeno 2/3 degli associati, la votazione è accettata anche per via telematica.

Ogni associato può farsi rappresentare da altra persona associata mediante delega scritta (max. 3 deleghe).

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è composto da tre a quindici membri, nominati dall'assemblea, per un periodo di tre anni.

Compiti del consiglio direttivo sono:

- Nominare il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere, nell'ambito dei consiglieri. Deliberare l'ammissione dei nuovi soci.
- Programmare le attività dell'associazione.
- Redigere i bilanci preventivi e consuntivi.

- Proporre all'assemblea le quote associative.
- Effettuare tutto quanto necessario od utile alla vita dell'associazione.

Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza dei componenti qualsiasi sia il numero degli intervenuti. Il consiglio è convocato dal presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei componenti e comunque deve essere convocato entro due mesi dalla chiusura di ogni esercizio per la redazione del bilancio consuntivo e per la convocazione dell'assemblea.

Il consiglio rimane in carica per tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di dimissione o morte di un consigliere, gli altri membri del consiglio provvedono alla sostituzione, scegliendolo fra gli associati.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13 - Il Presidente/Vicepresidente

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo unitamente al vicepresidente tra i componenti del consiglio stesso.

Al presidente spettano le seguenti facoltà:

- La rappresentanza legale dell'associazione.
 - La convocazione del consiglio direttivo e dell'assemblea.
 - La rappresentanza in giudizio dell'associazione.
 - La eventuale richiesta del riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione.
- Tali facoltà spettano al vicepresidente in caso di impedimento od assenza del presidente.

Art. 14 - Il Tesoriere

Il tesoriere è nominato dal consiglio direttivo ed ha i compiti di tenere l'amministrazione e redigere i bilanci annuali.

Il tesoriere può essere delegato dal consiglio direttivo ad emettere i mandati di pagamento o gli assegni per i pagamenti dei fornitori e/o dei collaboratori dell'associazione.

Art. 15 - Il Segretario e i Referenti Regionali

Il segretario ha il compito di tenere aggiornati i documenti dell'associazione, l'elenco degli associati, l'inventario dei beni dell'associazione, e deve redigere i verbali del consiglio e dell'assemblea e quant'altro gli viene demandato dal consiglio direttivo.

ART. 15 bis

I Responsabili Regionali vengono eletti dal consiglio direttivo a maggioranza qualificata; essi svolgono l'attività di coordinamento, organizzazione, gestione e sviluppo della sede Regionale in stretta osservanza delle direttive impartite dal consiglio e/o dal presidente Nazionale; tutte le attività svolte in ambito Regionale dai Responsabili Regionali devono essere concordate e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo Nazionale o dal presidente.

Le sezioni regionali possono costituire sezioni provinciali dietro autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

I Responsabili Regionali che dovessero intraprendere iniziative non autorizzate saranno immediatamente espulsi dall'associazione e perseguiti a termini di legge onde evitare situazioni di pregiudizio lesivo dell'immagine e/o della reputazione della nostra associazione.

Art. 16 - Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche *monocratico*¹ è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.³

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di

controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale

³ L'organo di controllo è *obbligatorio*, ai sensi dell'art. 30 **Cts**, quando l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità; oppure quando siano stati costituiti *patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 Cts*. La Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018 stabilisce che "le associazioni tenute a nominare i componenti dell'organo solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 comma 2, qualora non rientrino ancora, al momento della modifica statutaria, tra quelli obbligati alla nomina dei componenti, potranno comunque inserire l'organo di controllo tra gli organi associativi, individuandone le caratteristiche (ad esempio il carattere monocratico o collegiale, il numero di componenti, l'eventuale presenza di membri supplenti ecc.) e subordinando la nomina dei componenti e l'avvio dell'attività dell'organo stesso al verificarsi delle predette condizioni di legge. Anche in tal caso, nonostante il sorgere dell'obbligo sia rinviato ad un *momento futuro ed incerto*, senza dubbio si è di fronte a disposizioni inderogabili ... rispetto alle quali l'ente pone in essere le misure organizzative necessarie per adempiere senza ritardo.

Un ulteriore caso è quello per cui un'associazione di minori dimensioni decida nella propria autonomia di *dotarsi comunque di un organo di controllo, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 comma 2*. In tal caso, contrariamente all'ipotesi precedente, ci troviamo davanti ad una *facoltà* dell'ente. ... Una terza ipotesi ugualmente *facoltativa* è quella contenuta nell'art. 30 comma 6, secondo il quale le associazioni e le fondazioni possono *incaricare l'organo di controllo di effettuare la revisione legale dei conti* nell'ipotesi di cui all'articolo 31, comma 1. Tale previsione troverà collocazione, nello statuto, tra i compiti dell'organo di controllo. Ha invece carattere *obbligatorio* la revisione legale negli enti che hanno istituito un patrimonio destinato ex art. 10. In questo caso ci si trova tuttavia al di fuori della previsione dell'art. 30 comma 6, pertanto gli enti in questione sono tenuti a mantenere distinto l'organo di controllo dal soggetto che esercita la revisione".

Art. 17 - Esercizio: Durata, Chiusura, Derivati e Debiti

L'esercizio associativo ha durata annuale e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il consiglio direttivo redige il bilancio finale da sottoporre all'esame dell'assemblea dei soci.

Gli eventuali utili derivati dal bilancio dell'anno precedente saranno accantonati e non potranno in alcun modo essere pagati come dividendo agli associati.

Nessun pagamento od esborso deve essere autorizzato dal consiglio direttivo a meno che non siano totalmente coperti dai fondi disponibili, in modo da evitare qualunque responsabilità per perdite di bilancio alla fine di ciascuna annata di esercizio.

Art. 18 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato in qualsiasi momento dall'assemblea dei soci.

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo⁴ dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore⁵, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

⁴ Il *parere* è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli" (**co. 1, art. 9 Cts**). La devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento costituisce contenuto *obbligatorio* dello statuto; anche in questo caso "l'obbligo conformativo al dettato della legge (articolo 9 del Codice) si ritiene adempiuto attraverso l'inserimento della disposizione statutaria che prevede la destinazione del patrimonio ad altri ETS" (**Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018**).

⁵ la cui individuazione potrà essere demandata agli organi dell'associazione cui lo statuto attribuisce la relativa competenza.

Art. 19 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.⁶

⁶ L'associazione, se dotata di personalità giuridica ed iscritta nel Registro delle imprese, "può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile" (**art. 10 Cts**). La Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018 precisa che "La *costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare*, prevista dall'articolo 10 per gli ETS dotati di personalità giuridica ed iscritti al registro delle imprese, si deve considerare come una *facoltà* riconosciuta dalla legge, dalla quale pertanto, non discende un obbligo di adeguamento statutario. Conseguenzialmente, l'art. 101, comma 2 non è applicabile all'eventuale previsione statutaria di detta facoltà".

ART. 20 - Divieto di distribuzione degli utili

fini di cui al precedente art. 19, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 21 - Altro

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore.



tà
ot
ta
re
N
ci

io
a
tà
a,

